

DOMANDA	RISPOSTA	AMBITO:
Società sede legale in Abruzzo (dove gestisce un villaggio turistico codice ateco 55.20.10) iscritta alla camera di commercio di Teramo, ma ha anche una sede secondaria/unità locale in Puglia dove esercita unica attività primaria Villaggio turistico con codice ateco 55.20.10. Può presentare istanza di accesso alla agevolazione per il villaggio turistico gestito in Puglia?	Nel caso proposto l'impresa può presentare istanza ai sensi dell'art. 3.1 lett. c) dell'Avviso, in quanto il Codice Ateco 2007 della attività esercitata nelle sede in Puglia è il Codice Ateco 2007 Primario dell'impresa	turismo
Gradirei ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento istruttorio relativo alla istanza inoltrata con Numero di Protocollo: T920003049 il 09 ottobre 2020, 12:21:03.	Per quanto attiene le istanze ammissibili, sono partite venerdì 20 novembre le determinazioni di ammissibilità già accertate, cui seguirà la firma del Provvedimento di Concessione e l'invio della tracciabilità dei flussi da parte del soggetto proponente, ai fini della successiva erogazione della Sovvenzione. Per quanto attiene le istanze inammissibili, martedì 24 novembre, sono state inoltrate le comunicazioni di inammissibilità esaminate e processabili, a mezzo pec. Il soggetto proponente ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 6.3 dell'Avviso potrà presentare entro dieci giorni istanza di riesame e Pugliapromozione entro altri 10 giorni fornirà risposta. In alternativa il soggetto proponente potrà presentare nuova istanza, accettando l'esito della precedente per facta concludentia. All'uopo è stata istituita una assistenza tecnica che, a seguito di richiesta via mail (assistenza.oi@aret.regione.puglia.it) contatterà il soggetto proponente per coaudivarlo, viste le motivazioni di dettaglio dell'istruttoria, nella presentazione di riesame o di nuova istanza. Si precisa, in ultimo, che l'Agenzia ha messo a disposizione sulla piattaforma www.custodiamoturismocultura.it le "Linee guida alla Compilazione" che si invita a consultare.	turismo

Lucia Gadea

FAQ Aiuti MPMI Custodiamo il turismo e la cultura

DOMANDA	RISPOSTA	AMBITO:
Ieri ho ricevuto comunicazione di inammissibilità dell'istanza prot. n. c9200099030 del 30/10/2020 per non aver indicato l'importo della sovvenzione, si chiede se è possibile riesaminare la pratica indicando l'importo della sovvenzione spettante o è necessario presentare nuova istanza.	L'impresa ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 6.3 dell'Avviso potrà presentare entro dieci giorni istanza di riesame e Pugliapromozione entro altri 10 giorni fornirà risposta. In alternativa il soggetto proponente potrà presentare nuova istanza, accettando l'esito della precedente per facta concludentia. All'uopo è stata istituita una assistenza tecnica che, a seguito di richiesta via mail, (assistenza.oi@aret.regione.puglia.it) con indicazione del numero telefonico contatterà il soggetto proponente per coaudiarlo, viste le motivazioni di dettaglio dell'istruttoria, nella presentazione di riesame o di nuova istanza. Si precisa, in ultimo, che l'Agenzia ha messo a disposizione sulla piattaforma www.custodiamoturismocultura.it le "Linee guida alla Compilazione" che si invita a consultare. Nel caso proposto si ritiene necessario presentare nuova istanza.	cultura
Si richiede se in caso di rinuncia al contributo (successivamente alla accettazione della determina di concessione) è possibile presentare successiva istanza per la stessa impresa	L'art 5.1 dell'Avviso enuncia: "Il Soggetto proponente può candidare un'unica istanza di sovvenzione, per cui non verranno valutate le istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione". Solo "nell'ipotesi in cui l'istanza presentata risulti non ammissibile ai sensi del successivo paragrafo 6.2, il Soggetto proponente, ferme restando le condizioni tutte indicate nel presente Avviso, può presentare una nuova istanza, manifestando, in tale senso, per facta concludentia, l'accettazione dell'esito istruttorio che ha determinato l'inammissibilità dell'istanza precedentemente prodotta". La lettera dell'Avviso pertanto, disciplina una nuova presentazione solo nel caso di inammissibilità; la facoltà di rinuncia al contributo non determina annullamento della prima istanza ritenuta ammissibile.	turismo

Lucia Gadda

FAQ Aiuti MPMI Custodiamo il turismo e la cultura

DOMANDA	RISPOSTA	AMBITO:
Per presentare l'istanza di riesame devo inviare per pec la documentazione (relazione asseverata) con indicazione dei dati mancanti (data pagamento f24)?	L'opzione del riesame nel caso proposto è opportuna, (1) laddove tutti i costi dell'F24 riportati nel totale tabella siano stati effettivamente pagati. Il "riesame" in tal caso sarà perfezionato, acquisendo autocertificazione dell'esperto, con la sola indicazione della data e della modalità di pagamento degli F24 (per i costi sostenuti entro la data della domanda), nella colonna "Data e modalità di altri costi". Se invece, (2) gli F24 indicati e calcolati nel totale "Personale" (della prima istanza) non sono stati tutti effettivamente pagati, il totale Costi della tabella proposta nella relazione allegata all'istanza inammissibile, non sarebbe comunque corretto e pertanto, il riesame avrebbe esito negativo. In tal caso è corretto presentare nuova istanza. Si precisa che, in riesame non è possibile acquisire una nuova relazione dell'esperto differente dalla precedente, ma solo una precisazione sulla mancanza dell'elemento minimo "Data e modalità altri costi", in relazione alle dichiarazioni già fornite. Posso suggerirle, ai fini di una corretta presentazione dell'istanza di riesame, di farne richiesta tramite pec dell'impresa a firma del Legale rappresentante, con allegata la autocertificazione dell'esperto che specifichi gli elementi relativi al pagamento F24, in relazione alle dichiarazioni già rese (totale Costi).	cultura

01.12.2020

dott. Luca Scandale

Responsabile Unico del Procedimento

